

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), nella persona del Presidente dott. Raffaele Cantone,

E

L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito AEEGSI), nella persona del Presidente ing. Guido Pier Paolo Bortoni,

di seguito congiuntamente indicate come "Parti",

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", che ha individuato l'ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni*";

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";

Considerato che il ruolo dell'ANAC risulta ampliato e rafforzato dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha trasferito all'Autorità Nazionale Anticorruzione i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contestualmente soppressa;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare l’articolo 21, comma 19;

Considerato che all’AEEGSI sono affidati compiti di promozione della concorrenza e dell’efficienza, nonché compiti di tutela degli interessi dei consumatori, attraverso la regolazione e il controllo dei settori dell’energia elettrica, del gas naturale e dei servizi idrici;

Considerato dunque che l’ANAC e l’AEEGSI esercitano funzioni tra loro integrabili, perseguendo interessi convergenti in relazione all’attuazione e corretta applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, trasparenza e anticorruzione in settori regolati;

Ritenuto che la suddetta convergenza di interessi comporta, nel rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza delle rispettive funzioni, l’opportunità di instaurare un rapporto di collaborazione per coordinare e rendere più efficace l’esecuzione dei rispettivi mandati istituzionali;

Ritenuto che tale cooperazione si possa inserire nel generale principio di leale collaborazione tra le pubbliche istituzioni, in coerenza con i principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa;

Visto l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Attività di cooperazione

1. Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione tra le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, per la corretta attuazione e applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione nei settori regolati dall'AEEGSI, nonché per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese, di cui all'articolo 32 del decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, laddove le misure stesse riguardino imprese operanti nei predetti settori.
2. La collaborazione di cui al comma 1 potrà essere attuata mediante le seguenti attività, in riferimento ai settori di interesse comune:
 - a) generale coordinamento degli interventi istituzionali;
 - b) segnalazioni reciproche dei casi in cui, nell'ambito delle attività e dei procedimenti di rispettiva competenza, emergano fattispecie di interesse dell'altra Autorità;
 - c) scambio di pareri ed avvisi;
 - d) collaborazione nell'ambito di eventuali indagini conoscitive e atti di indirizzo comuni;
 - e) collaborazione per l'invio di segnalazioni al Parlamento o al Governo;
 - f) collaborazione scientifica e nelle iniziative internazionali.
3. In particolare, gli strumenti che potranno essere utilizzati per l'espletamento della predetta collaborazione sono:

- a) costituzione di tavoli tecnici e gruppi di lavoro, al fine di coordinare le attività e pervenire ad interpretazioni condivise negli ambiti di rispettiva competenza;
- b) scambio, con modalità preventivamente concordate, di documenti, dati e informazioni utili;
- c) consultazione su iniziative, procedimentali e non, nelle materie di comune interesse;
- d) ogni altra attività di collaborazione, anche informale, che verrà dalle Parti ritenuta necessaria e/o utile al raggiungimento delle finalità del presente accordo.

Articolo 2

Accesso alle informazioni contenute nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite, l'AEEGSI, previa richiesta motivata, può accedere alle informazioni contenute nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 213, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 50/2016, per acquisire le informazioni necessarie per l'avvio di un procedimento istruttorio e nel corso dello svolgimento di un procedimento istruttorio, relativamente ad uno specifico settore già individuato.
2. Le Parti possono individuare, di comune accordo, ulteriori dati informativi relativi alla partecipazione delle imprese alle gare pubbliche utili all'esercizio delle rispettive attività istituzionali.
3. I trattamenti di dati personali dovranno comunque essere conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003 ed ai Provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 3

Cooperazione istruttoria

1. Le Parti possono reciprocamente chiedersi apporto collaborativo, nell'ambito dell'attività di vigilanza di rispettiva competenza, per lo svolgimento di specifici accertamenti e/o approfondimenti istruttori, al ricorrere di particolari necessità che possano coinvolgere le funzioni dell'altra Autorità.

Articolo 4

Segreto d'ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi

1. La divulgazione ai terzi di documenti, informazioni e dati acquisiti in forza del presente Protocollo è soggetta al regime di tutela del segreto d'ufficio e della riservatezza vigente per l'Autorità presso la quale è avvenuta l'acquisizione.

Articolo 5

Referenti

1. Le Parti designano ciascuna un Referente per l'attuazione del presente accordo.
I Referenti designati dalle Parti sono:
 - a) per l'ANAC:
sul piano programmatico: il Presidente,
sul piano operativo: il Segretario Generale;
 - b) per l'AEEGSI:
sul piano programmatico: il Presidente,
sul piano operativo: il Capo del Dipartimento per il Coordinamento, gli Affari Giuridici e Istituzionali.

Articolo 6

Oneri

1. Dall'attuazione del presente accordo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7

Durata, rinnovo, modifiche, recesso

1. Il presente Accordo è valido per tre anni dalla data di sottoscrizione. In caso di sottoscrizione con firma digitale la validità decorre dalla data di trasmissione tramite posta elettronica certificata dell'originale dell'atto contenente la firma digitale ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

2. Le Parti potranno stipulare ulteriori accordi integrativi, modificativi e/o attuativi del presente Protocollo, che si rendessero necessari e/o opportuni al fine di una migliore realizzazione di quanto previsto ai superiori articoli, da approvarsi e stipularsi nelle stesse forme del presente atto.
3. Ogni eventuale rinnovo sarà concordato per iscritto dalle Parti.
4. Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo, dandone preavviso scritto di almeno 60 giorni alle altre Parti e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. In tal caso deve essere garantita la conclusione dei progetti già approvati alla data di comunicazione del recesso.

Articolo 8

Utilizzo dei loghi

1. Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e la propria. In particolare, i loghi delle parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo, senza che ciò comporti per le parti oneri finanziari dovuti per l'utilizzazione degli stessi. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle parti per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto del presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata, nel rispetto delle relative procedure interne.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni e dei Provvedimenti e Linee guida 2010 del Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 10
Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni fra le Parti saranno inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
per l'ANAC: protocollo@pec.anticorruzione.it;
per l'AEEGSI: gabinetto.aeeg@pec.energia.it.

Articolo 11
Controversie

1. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

Articolo 12
Disposizioni finali

1. Il presente accordo è esente dall'imposta di registrazione (salvo in caso d'uso) ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Letto e sottoscritto in duplice originale.

Roma lì 21 novembre 2016

Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente
Raffaele Cantone

Per l'Autorità per l'energia elettrica il gas
e il sistema idrico

Il Presidente
Guido Pier Paolo Bortoni